



Istituto Comprensivo Civitella Paganico

Via Rinaldo Malavolti, 31

58045 Civitella Paganico (Grosseto)

Tel. n. 0564/905037

e-mail: gric81700p@istruzione.it

pec: gric81700p@pec.istruzione.it

Circolare n° 087

Al personale scolastico
Alle famiglie degli alunni

Al sito web

OGGETTO: Ulteriori indicazioni Gestioni Casi COVID

Facendo seguito a precedenti comunicazioni e ferma restando la conferma di quanto in esse riportato, si forniscono di seguito ulteriori aggiornamenti ed alcuni chiarimenti.

Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito EXTRASCOLASTICO

La disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico è quella prevista dall'art.4 del **Decreto Legge del 07 gennaio 2022, n.1**, come dettagliatamente declinata dalla **circolare interministeriale n.11 dell'08 gennaio 2022**, la quale in alcuni punti rimanda a quanto previsto dalla **circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30 dicembre 2021** (tale normativa è disponibile sul sito web dell'Istituto, nell'area Regolamenti <https://www.icpaganico.edu.it/pagina/112/regolamenti>).

Invece, in ambito extrascolastico, la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 è quella prevista dall'art.2 del **Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n.229**, come declinata esclusivamente dalla **Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30 dicembre 2021** (tale normativa è disponibile sul sito web dell'Istituto, nell'area Regolamenti <https://www.icpaganico.edu.it/pagina/112/regolamenti>).

Si precisa che per il personale scolastico e gli studenti in autosorveglianza in quanto contatti stretti di caso positivo in ambito extrascolastico, valgono le stesse regole previste per il personale scolastico e gli alunni in autosorveglianza in quanto contatti stretti di caso positivo in ambito scolastico. Seguono alcuni esempi:

- studente di scuola secondaria in autosorveglianza in quanto contatto stretto di caso positivo in ambito familiare: si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- docente di scuola secondaria in autosorveglianza in quanto contatto stretto di caso positivo in ambito familiare: si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- docente di scuola primaria in autosorveglianza in quanto contatto stretto di caso positivo in ambito familiare: si ritiene opportuno raccomandare di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5 e di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.



Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



Istituto Comprensivo Civitella Paganico

Via Rinaldo Malavolti, 31

58045 Civitella Paganico (Grosseto)

Tel. n. 0564/905037

e-mail: gric81700p@istruzione.it

pec: gric81700p@pec.istruzione.it

Si specificano di seguito altri aspetti:

- ✓ Relativamente al T0 e T5, si specifica quanto segue: i test T0 e T5 vanno conteggiati dal momento della comunicazione della positività. Se ad esempio, la comunicazione della positività è avvenuta il 16 gennaio, il T0 deve essere eseguito prima possibile e comunque entro 48 ore (quindi non oltre il 18 gennaio). Il T5 deve essere eseguito dopo cinque giorni dal T0, ovvero dal momento della comunicazione, quindi il 21/01. Infatti, il conteggio da eseguire è il seguente: T0 (16 gennaio), T1 (17 gennaio), T2 (18 gennaio), T3 (19 gennaio), T4 (20 gennaio), T5 (21 gennaio).
- ✓ In caso di quarantena perché contatto stretto di caso positivo, a prescindere dalla durata, si considera come data d'inizio quella corrispondente all'ultimo contatto a rischio con il caso positivo. Per questo motivo, pur se di stessa durata (ad esempio 10 giorni), le date di inizio e fine quarantena possono non essere coincidenti per gli alunni di uno stesso gruppo classe. Ad esempio, per un caso positivo confermato in data 16 gennaio, un contatto stretto (non vaccinato) con ultima esposizione a rischio con il caso in data 14 gennaio, terminerà la quarantena di 10 giorni, in data 24 gennaio, data in cui dovrà eseguire il test di fine quarantena. Il conteggio da eseguire è lo stesso già visto per il T0 e T5.
- ✓ Riguardo all'uso della mascherina, si specifica che allo stato attuale vi è l'obbligo di indossare a scuola soltanto la mascherina di tipo chirurgico, sia per gli alunni di scuola primaria sia per gli studenti di scuola secondaria, fatta eccezione per le situazioni in cui, alla scuola secondaria, è espressamente previsto l'uso della mascherina di tipo FFP2, come regolamentato dalle circolari ministeriali sopra richiamate. È invece previsto sui mezzi di trasporto scolastico anche dedicato, l'uso della mascherina di tipo FFP2 sia per gli alunni della scuola primaria sia per gli studenti della scuola secondaria;
- ✓ Con le nuove disposizioni previste per la gestione dei contatti stretti di caso positivo in ambito scolastico, non vi è più differenza fra docenti ed alunni contagiati. Quindi per caso positivo in classe, s'intende insegnante/alunno. Nel caso in cui il soggetto positivo confermato fosse un collaboratore scolastico, al fine di stabilire i contatti stretti si procederebbe secondo le regole generali stabilite dal Ministero della Salute per la definizione di contatto stretto (ad alto rischio) e contatto a basso rischio;
- ✓ La didattica a distanza interviene, obbligatoriamente, per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a fronte di gravi situazioni sanitarie che incidono su un territorio determinando la sospensione generalizzata delle attività curricolari in presenza, ovvero a fronte di situazioni di isolamento e/o quarantena, disposte dalle autorità sanitarie, per singoli studenti o gruppi-classe sempre in relazione alle lezioni curricolari. Solo in questi casi sarà possibile il ricorso a forme di didattica a distanza sostitutive della didattica curricolare in presenza.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale (OPGR) n.2 del 10 gennaio 2022 – Allegato A

(disponibile sul sito web dell'Istituto, nell'area Regolamenti

<https://www.icpaganico.edu.it/pagina/112/regolamenti>)

Si richiama in particolare l'attenzione sui seguenti punti:



Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



Istituto Comprensivo Civitella Paganico

Via Rinaldo Malavolti, 31

58045 Civitella Paganico (Grosseto)

Tel. n. 0564/905037

e-mail: gric81700p@istruzione.it

pec: gric81700p@pec.istruzione.it

- “Ove, trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento”;
- “Inviare automaticamente il fine isolamento trascorsi 21 gg dalla data del primo tampone positivo”. Rispetto a quest’ultimo punto, si precisa che dal combinato disposto dell’Ordinanza in oggetto e della Delibera regionale n.945 del 13 settembre 2021, ancora vigente, il rientro a scuola, sia per gli alunni sia per il personale scolastico, è consentito solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico;
- “I cittadini che abbiano riportato un risultato positivo al tampone devono quindi, attraverso l’accesso in maniera sicura con SPID, CNS o CIE al portale <https://referticovid.sanita.toscana.it>, compilare il questionario di autovalutazione, che consente di gestire correttamente il provvedimento di sanità pubblica e di conseguire, al termine della malattia, l’attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19”.

F.A.Q. Regione Toscana Quarantena e fine isolamento (aggiornate al 13 gennaio 2022)

<https://www.regione.toscana.it/-/f.a.q.-quarantena-e-fine-isolamento>

F.A.Q. CORONAVIRUS Azienda Usl Toscana Sud Est (aggiornate al 18 gennaio 2022)

<https://www.uslsudest.toscana.it/coronavirus-le-f-a-q>

Il Dirigente Scolastico
Cristiano Lena



Firmato digitalmente da **CRISTIANO LENA**